



6705

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VIII

Roma, 02 MAR. 2020

Prot. uscita nr. 33020

Prot. entrata nr. 31885

Ail. 1

All'Ufficio legislativo Economia

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 1741: "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Relazione tecnica aggiornata.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

W

A.S. 1741

Relazione tecnica

(aggiornata ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge 196 del 2009)

Il provvedimento d'urgenza in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale è composto da 4 articoli.

L'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica.

Le stesse sono garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione a legislazione vigente.

L'articolo 2 reca ulteriori potenziali misure di contenimento volte sempre a prevenire la diffusione dell'epidemia e non determina ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 rinvia a successivo DPCM su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

Prevede altresì che nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono comunque fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per contrastare l'emergenza epidemiologica. Da ultimo, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 recano norme in materia di sanzioni penali e di utilizzo delle forze armate e di polizia, per l'attuazione delle misure di contenimento, nonché in materia di termini del controllo preventivo della Corte dei Conti.

Gli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto legge hanno dunque sostanzialmente natura ordinamentale in quanto chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo una procedura ad hoc per l'adozione delle suddette misure proprie di ciascuna autorità competente. Dai decreti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare l'art. 3 comma 5 attribuisce al personale militare delle Forze armate la qualifica di "agente di pubblica sicurezza", nel solo esercizio delle specifiche funzioni assegnate dai Prefetti territorialmente competenti per assicurare le misure di contenimento necessarie. La previsione non comporta oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 4 prevede infine che, per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che è corrispondentemente integrato di pari importo. I relativi interventi da effettuare potranno essere individuati e quantificati in apposite e successive ordinanze di protezione civile.

Agli oneri derivanti dell'incremento del Fondo per le emergenze nazionali ai sensi del comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa **di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232**, relativa allo stanziamento di risorse – complessivamente pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 - per la lotteria degli scontrini la cui decorrenza è stata posticipata al 1° luglio 2020, ad invarianza di risorse stanziata, a seguito dell'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legge 124/2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Contabile è

02 MAR. 2020

